

Recensione a M. D'Amico, *Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne*, Raffaello Cortina, Milano, 2020*

Giusi Sorrenti

Come recita il titolo del bel titolo del libro di Marilisa D'Amico, quella tra i due generi è una “parità ambigua”, constatazione che pone sin dall'inizio la necessità di comprendere le possibili ragioni della scelta di un simile aggettivo.

Di certo è in quell'inestricabile intreccio tra eguaglianza/differenza, tra diversità da neutralizzare o da valorizzare, tra scelta di tecniche normative *gender blind* o *gender conscious* – in cui la riflessione, non solo giuridica, ma anche filosofica sul tema, inevitabilmente si imbatte – che risiede la peculiarità della parità di genere. Così come tale peculiarità è rinvenibile nella sovrapposizione tra due somme categorie, il soggetto e la persona: nel percorso dal codice napoleonico alla Costituzione italiana, la prevalenza concettuale nel testo normativo fondamentale viene via via assegnata alla persona, non al soggetto, nel senso che ogni essere umano è valutato nella sua personalità specifica e non nell'astrattezza soggettiva, è l'*homme situé* di Bobbio, inserito in peculiari situazioni. Oggi potremmo pure dire la *femme situé*, non la donna astratta. Ed infine, tale peculiarità sta nella tensione tra l'eguaglianza e le esigenze della libertà, che si coglie nella problematica posta dall'uso del linguaggio sessista rispetto alla copertura dell'art. 21 Cost.: se tale uso conduce a perpetuare le basi della discriminazione, non supera forse il limite della libertà di manifestazione del pensiero.

Ma, innanzitutto, la parità è perennemente *ambigua* se siamo ancora oggi costretti a registrare un marcato *divario* tra la solennità

* Il presente scritto riproduce, rielaborata e corredata di note a piè di pagina, la relazione presentata dall'A. al *webinar* dal titolo *Una parità ambigua: Costituzione e diritti delle donne, Presentazione del libro di Marilisa D'Amico*, svoltosi il 18 dicembre 2020, sulla piattaforma *Microsoft Teams*. L'articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a referaggio anonimo.

Giusi Sorrenti

Recensione a M. D'Amico, Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne, Raffaello Cortina, Milano, 2020

del principio di eguaglianza, oggi assistito da un robusto armamentario, *da un lato*, e la realtà effettuale, non ancora del tutto soddisfacente, *dall'altro*. E ciò pure a distanza di secoli dalla *Declaration des droits de la femme et de la citoyenne* del 1791 di Olympe de Gouges, che proclamava specifici diritti delle donne come soggetti distinti dagli uomini e dalla *Vindication of the Rights of women* del 1792 propugnata da Mary Wallstoncraft.

La divaricazione è in parte dovuta alla mancata percezione dell'unitarietà di contenuto dell'art. 3 Cost., che può essere recuperata valorizzando l'inciso della "pari dignità sociale" presente nel I comma. Anteposta al principio egualitario, la pari dignità sociale lo carica di implicazioni sostanziali e vale ad imprimergli un dinamismo ed una tensione evolutiva che da solo il principio non avrebbe. Il benefico influsso della formula sta nel decretare l'insufficienza di una visione statica della società corrispondente alla concezione ottocentesca maturata dall'*Establishment* borghese, che si è sovrapposta – come nota Roberto Bin in *Ideologie e rule of law*¹ – al riconoscimento illuministico e *universale* dei diritti (e dei doveri).

Parificare, in modo che tutti possano fruire dell'astratta libertà, vale *invece* nel senso *originario* ad innescare un mutamento dell'assetto economico-sociale, corrispondente all'idea di «democrazia pluralistica» prefigurata in Costituzione. In altri termini comporta – come scrive Silvestri – una «convivenza dinamica di soggettività individuali e collettive diverse»², nella quale l'eguaglianza va vista come strumentale alla libertà, perché in definitiva si risolve in un processo di liberazione ben più ampio del mero affrancamento *dal* bisogno.

La formula "pari dignità" – a patto che non la si riduca a «semplice enfattizzazione retorica delle basi sostanziali dell'eguaglianza formale» o a mero riferimento alla nozione di "dignità della persona"³

¹ R. Bin, *Rule of law e ideologie*, in G. Pino - V. Villa (a cura di), *Rule of Law. L'ideale della legalità*, Bologna, 2016, p. 37 ss.

² G. Silvestri, *Uguaglianza, ragionevolezza e giustizia costituzionale*, in M. Cartabia - T. Vettor (a cura di), *Le ragioni dell'eguaglianza*, Milano, 2008, p. 8.

³ Ivi, p. 13. Sulla formula v. anche G. Ferrara, *La pari dignità sociale (appunti per una ricostruzione)*, in *Studi in onore di G. Chiarelli*, t. II, Milano, 1973 e A. Pace, *Problematica delle libertà costituzionali*, Padova, 1990, p. 47, nonché più di recente M.R. Marella, *Il fondamento sociale della dignità umana*, in *Riv. crit. dir.*

Giusi Sorrenti

Recensione a M. D'Amico, Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne, Raffaello Cortina, Milano, 2020

– costituisce la migliore chiave di lettura dell'art. 3 Cost. Essa in particolare non può alludere soltanto all'equivalenza sul piano assiologico di ciascun essere umano, indipendentemente dal gradino occupato nella scala sociale⁴. Così ragionando, da un lato, risulterebbe svuotata di senso l'attribuzione *a tutti* dei *medesimi* diritti se, in una visione mummificata della società, essi non potessero in partenza *mai* essere esercitati alle stesse condizioni; dall'altro, si priverebbe il precetto di reali ricadute giuridiche proprio in relazione alla tematica dell'eguaglianza, con la quale invece – come osservava Ferrara – esso è strettamente connesso, sia sintatticamente che concettualmente⁵.

Affermare la pari dignità comporta, in definitiva, che «la diversità di rilevanza sul piano sociale» delle persone, sia ammissibile «*solo* in base alle capacità ed ai meriti»⁶ e, per converso, non tolleri di essere intaccata a causa dell'assenza di altri tipi di *status*, implicando – in altri termini – che capacità e meriti personali possano essere *liberamente* dispiegati, senza incontrare arbitrarie e precostituite limitazioni.

In questo senso, la clausola – nell'architettura del disposto costituzionale – non è tanto una *premessa* dell'eguaglianza, quanto una sua *promessa*, un elemento teleologico che imprime al principio di eguaglianza un movimento verso la ricomposizione della scissione «tra tutela astratta e tutela concreta dei diritti, tra eguaglianza formale ed eguaglianza di fatto»⁷. Perciò la sua affermazione non indica solo «un metodo» della legislazione, «ma anche un fine», per quanto «non ultimo» – un obiettivo che contrassegna finalisticamente, nelle parole dell'onorevole Moro all'Assemblea Costituente, il carattere

priv., 1/2007, p. 67 ss.; A. Guazzarotti, *Eguaglianza e pari dignità*, in D. Tega (a cura di), *Le discriminazioni razziali ed etniche: profili giuridici di tutela*, Roma, 2011, p. 196 ss.; M. Di Ciommo, *Dignità umana e Stato costituzionale: la dignità umana nel costituzionalismo europeo, nella Costituzione italiana e nelle giurisprudenze europee*, con pref. di E. Cheli, Firenze, 2010; L. Sitzia, *Pari dignità e discriminazione*, Napoli, 2011; M. Ruotolo, *Eguaglianza e pari dignità sociale. Appunti per una lezione*, in *Lex social*, 2/2013; A. Ruggeri, *La dignità dell'uomo e il diritto di avere diritti (profili problematici e ricostruttivi)*, in *ConsultaOnLine*, 3 giugno 2018, p. 398.

⁴ V. C. Mortati, *Istituzioni di diritto pubblico*, II, Padova 1976, p. 1017.

⁵ G. Ferrara, *La pari dignità sociale*, cit., p. 1091.

⁶ G. Silvestri, *Uguaglianza, ragionevolezza e giustizia costituzionale*, cit., p. 9.

⁷ *Ibidem*.

Giusi Sorrenti

Recensione a M. D'Amico, Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne, Raffaello Cortina, Milano, 2020

democratico di uno Stato – e imprime a tutta la disposizione – come nota ancora Silvestri – «una spinta verso il cambiamento ben lontana dalla pura conservazione di posizioni acquisite»⁸.

Ne deriva che, *ricucendo* il complesso dettato della disposizione, il riferimento alla dignità non può che alludere – in nome dell'effettività delle *Lebenchancen* di cui dispone ciascuno – alla *pari possibilità di scegliere la propria posizione all'interno della compagine sociale*⁹. La promozione dello sviluppo personale implica la possibilità di «prendere parte alla *vita* della comunità», come una di quelle “funzioni vitali” che per Amartya Sen costituiscono la dimensione più rilevante per l'analisi delle disuguaglianze¹⁰.

Nei divieti esplicitamente sanciti trova espressione, in sintesi, un moto di emancipazione collettiva¹¹, una rivendicazione di vasta portata, avanzata da categorie o insiemi di soggetti sottoposti tradizionalmente a trattamenti deteriori. In questa mutata prospettiva anche le “discriminazioni alla rovescia” – in nome della “tutela positiva dell'eguaglianza”, come la definiva Alessandro Pizzorusso¹² – non sono mere eccezioni, *tollerate* dall'ordinamento in quanto rotture

⁸ *Ibidem*, spec. p. 9 e p. 15.

L'insegnamento è ben recepito da M.G. Rodomonte, *L'eguaglianza senza distinzioni di sesso in Italia. Evoluzioni di un principio a settant'anni dalla nascita della Costituzione*, Torino, 2018, che, sulla sorta di un'accurata indagine dei lavori dell'Assemblea Costituente (p. 24 ss.), vede nella pari dignità sociale un «concetto dinamico, a differenza dell'eguaglianza formale», in grado di innescare all'interno di quest'ultima un «rovesciamento di significato» (spec. p. 25 e p. 16). La formula, mettendo in comunicazione la «vocazione universalistica» del primo comma con l'«attenzione al pluralismo e al particolarismo delle situazioni concrete» insita nel secondo, evidenzia tra le due declinazioni dell'eguaglianza «una linea di progressione», affermazione «tanto più vera» proprio «con riferimento all'eguaglianza senza distinzioni di sesso» (16).

⁹ M.G. Rodomonte, *L'eguaglianza senza distinzioni*, cit., p. 17, nt. 22.

¹⁰ A. Sen, *On economic inequality*, Oxford 1973, p. 199.

¹¹ Sottolinea a più riprese la portata emancipatoria dei singoli divieti di discriminazione, seriamente offuscata dalla loro riconduzione alla formula consueta dell'eguaglianza-ragionevolezza, M. Barbera, *Discriminazioni ed eguaglianza*, Milano, 1991, p. 25 s., 45 e spec. 126.

¹² A. Pizzorusso, voce *Eguaglianza (diritto)*, in *Enciclopedia delle scienze sociali*, Roma, 1993, par. 4.

Giusi Sorrenti

Recensione a M. D'Amico, Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne, Raffaello Cortina, Milano, 2020

della sua veste formale, ma «*corollari necessari*»¹³ di quegli stessi divieti.

La ricomposizione dell'unitarietà dell'art. 3 Cost. è essenziale nella lotta a tutte le forme di discriminazione in base ai vari fattori per cui esse si sono storicamente manifestate. Come esempio dei guasti prodotti dalla logica binaria di inquadramento tra I e II comma nella questione di genere valgano brevemente due ordini di considerazioni.

1) Nel settore del diritto del lavoro, come rileva un numero crescente di osservatori statistici (tra cui il Rapporto dell'ILO e quello della Commissione europea), il contributo femminile sconta ancora molte penalizzazioni, più gravi in Italia che in altri Paesi europei: basso tasso di occupazione; “segregazione orizzontale” (in appositi comparti produttivi), “segregazione verticale” (preclusiva dei livelli professionali più elevati), “tetto di cristallo”, *gender pay gap* (l'A. pragmaticamente nota che è come se le donne cominciassero ad essere retribuite dalla seconda metà di febbraio): è questa l'ampiezza del *cahier de doléances*.

È evidente come la “de-segregazione” delle donne possa realizzarsi solo a patto di incidere sulle condizioni socio-economiche ed istituzionali, che vi concorrono. Queste sono identificabili – secondo l'analisi sociologica di L. Gallino¹⁴ – nella convergenza tra gli interessi capitalistici ad avvalersi di una forza-lavoro continuativa (coincidente con quella maschile) e gli interessi del Governo al contenimento della spesa sociale (grazie alla prestazione dell'attività femminile negli ambiti familiari e domestici).

Si richiede di conseguenza che adeguati supporti di *Welfare* sopperiscano e/o sostengano il ruolo “di cura” tradizionalmente ricoperto dalle donne, in modo prevalente, quando non in modo tendenzialmente esclusivo. In mancanza, la stessa eliminazione dei trattamenti differenziati attraverso l'uso di tecniche legislative livellatrici (*gender blind*) potrebbe rivelarsi *persino* controproducente, appesantendo *ulteriormente* la condizione femminile. La conseguenza sarebbe – come già accaduto in Italia alla

¹³ M. Barbera, *Discriminazioni ed eguaglianza*, cit., p. 98 (c.vo testuale). V. anche A. Cerri, *L'eguaglianza nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Esame analitico ed ipotesi ricostruttive*, Milano, 1976, p. 37.

¹⁴ L. Gallino, *Dizionario di sociologia*, Torino, 2014, p. 255.

Giusi Sorrenti

*Recensione a M. D'Amico, Una parità ambigua.
Costituzione e diritti delle donne, Raffaello Cortina, Milano, 2020*

fine degli anni Ottanta – di rendere necessario un ripiego sulle “politiche della differenza”.

Lo sviluppo di una legislazione di protezione – tipicamente della maternità – genera una peculiarità del modello italiano: la pacifica convivenza tra l'obiettivo della *protezione* e quello della *parità*, considerati per lo più in antitesi in altri ordinamenti, coesistenza tuttavia armonica soltanto in apparenza.

Per esempio, quanto al congedo parentale – istituto formalmente paritario – si nota come, in presenza di retribuzioni femminili inferiori – e del basso valore dell'indennità – risulti comunque conveniente che ad usufruirne sia la madre (al di là dell'estensione del congedo obbligatorio, previsto per il padre: ora portato – come ricorda l'A. – a 7 giorni con la legge di bilancio 2020). Si consolida pertanto il convincimento per cui solo il lavoro maschile è del tutto continuativo (ciò che risponde agli interessi delle imprese) e al contempo non si esercita (perché non necessaria) alcuna pressione volta alla modifica dell'organizzazione dell'azienda.

La svalutazione del lavoro delle donne, oltre a stridere fortemente con il loro alto grado di istruzione – in una paradossale “forbice” tutta nostra e con serio spreco di risorse professionali nel Paese – promette di aggravarsi con l'attuale crisi economica (per non parlare dell'impatto della pandemia in corso). Ciò non solo per il progressivo smantellamento dello Stato sociale, ma anche a causa della risposta governativa, che in passato non ha saputo elaborare soluzioni alternative all'approccio del *Jobs Act*: la corrispondente precarizzazione e flessibilizzazione del lavoro producono, infatti, ricadute asimmetriche sui due sessi e maggiormente incidenti su quello femminile, essendo il lavoro parziale – per le ragioni già dette – quello preferito dalle donne.

2) Il secondo ordine di considerazioni riguarda l'accesso agli organi elettivi e alle più elevate cariche istituzionali.

Nella sfera pubblica, il maggior limite alla parità è venuto dell'equivoco che ha indotto a ritenere che la richiesta di maggiore partecipazione riflettesse un bisogno di appagare interessi distinti. “di categoria”, contraddicendo perciò la natura universale e generale della rappresentanza politica.

A tali caratteri dovrebbe conseguire infatti l'*indifferenza* – anche di genere – del rappresentante.

Giusi Sorrenti

Recensione a M. D'Amico, Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne, Raffaello Cortina, Milano, 2020

Tuttavia, come ha dimostrato da tempo L. Carlassare, tale indifferenza è un'“idea falsa”. Non solo il sesso del rappresentante è stato sempre *talmente non* indifferente da costituire storicamente un *requisito* per l'elettorato attivo e passivo: l'“universale neutro” – tutti i cittadini – adottato in questa materia – si reggeva infatti su una tacita identificazione con il maschile, dalle origini dello Stato liberale fino allo Statuto albertino. *Ma, ulteriormente*, sul piano propriamente teorico, la pretesa partecipativa femminile non si presta a essere ricondotta a un'idea di *mirror representation* (appunto scorretta e da rifiutare integralmente secondo Kymlicka)¹⁵: ciò perché la componente femminile della comunità non è affatto equiparabile ad un gruppo, una categoria o una *lobby*, ma riflette la declinazione necessaria e originaria del genere umano.

Tale pretesa, dunque, si fonda su un'istanza di compimento della pienezza del principio democratico, promuovendo la partecipazione alle assemblee elettive di metà (anzi attualmente più) del “popolo sovrano”.

Acquisita pienamente la nuova impostazione a partire dalla sent. n. 49/2003 (seguita dalla sent. n. 4/2010, sulla c.d. “doppia preferenza di genere”), la giurisprudenza costituzionale tiene però opportunamente fermo il limite delle misure “orientate al risultato”: vi osta la libertà di scelta dell'elettore e lo stesso punto di riferimento assiologico centrale, che abbiamo visto essere quello della pari dignità sociale: da esso discende che le donne, lungi dall'essere tutelate, sarebbero lese nella loro dignità se ricevessero privilegi indipendentemente dal merito.

Nello stesso limite sembrano destinate ad incorrere tutte le richieste di una riserva quantitativa di posti e posizioni negli incarichi pubblici, dato il carattere squisitamente politico dell'atto di nomina.

In merito, alcune significative novità sono intervenute in anni recenti per l'ipotesi in cui le nomine riguardino i componenti di un organo collegiale: con riferimento alla composizione delle Giunte regionali, la sent. n. 81/2012 della Corte costituzionale – rafforzando un indirizzo che cominciava a delinearsi in seno al vertice della giustizia amministrativa – ha affermato la sindacabilità dell'atto politico di nomina degli assessori in nome dell'immediata precettività

¹⁵ R. Kymlicka, *La cittadinanza multiculturale* (1995), Bologna, 1999, p. 241.

Giusi Sorrenti

Recensione a M. D'Amico, Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne, Raffaello Cortina, Milano, 2020

dell'art. 51 Cost., che vale a circoscrivere l'esercizio della discrezionalità politica. Nella stessa decisione i giudici costituzionali, rivitalizzando i principi statutari (cui era stata negata in passato natura giuridicamente vincolante) hanno riconosciuto pieno carattere cogente alle norme, eventualmente presenti nello Statuto regionale, che prevedano il principio della parità di genere nella composizione degli organi esecutivi.

Una conquista importante, perché travalica l'orizzonte della mera eguaglianza delle *chances* per orientarsi verso obiettivi di riequilibrio effettivo.

Ciò chiarito, sarebbe tuttavia una grave distorsione ritenere ancora oggi che le rivendicazioni avanzate (riguardo all'accesso agli organi elettivi e alle più alte cariche politiche) siano intese a compensare, attraverso meccanismi di assegnazione automatica, una presunta "inferiorità" qualitativa della componente sottorappresentata (svilendone perciò stesso la dignità e scivolando verso un *paternalismo* che guarda alle donne come una sorta di "specie protetta"); *piuttosto* esse costituiscono una reazione alla meraviglia che desta la difficoltà di rinvenire figure femminili di valore al momento di procedere alle più rilevanti nomine istituzionali ed induce, in definitiva, a riflettere sulla *vischiosità* degli ostacoli – storicamente ben radicati – che ancora oggi intralciano la piena visibilità della donna nella sfera pubblica.

Il piano politico offre anch'esso eloquente testimonianza dell'interazione tra soluzioni giuridico-formali e elementi di fatto: tra questi spiccano le logiche, ancora prevalentemente *corporativistiche*, cui improntano la loro azione i partiti politici: a questa allude l'Autrice, quando osserva che oggi la democrazia paritaria sembra raggiunta a tutti i livelli legislativi, dagli enti locali al Parlamento europeo e purtuttavia non può dirsi ancora effettiva per ragioni culturali¹⁶.

Detto per inciso, questo radicamento culturale è stato ampiamente studiato da Eva Cantarella, che rinviene nella civiltà greca, non a caso culla della nostra civiltà, le origini della misoginia del pensiero occidentale e degli striscianti pregiudizi che lo caratterizzano: "ambiguo malanno" è la definizione della donna che

¹⁶ M. D'Amico, *Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne*, Milano 2020, p. 113 s.

Giusi Sorrenti

Recensione a M. D'Amico, *Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne*, Raffaello Cortina, Milano, 2020

Euripide affida alle parole di Ippolito, il giovinetto che interroga accuratamente Giove sul perché gli uomini non possano riprodursi altrimenti se non ricorrendo alle donne. E mi piace ricordare l'analisi storica di Marina Graziosi su alcuni istituti del diritto penale, l'*infirmetas sexus* o *fragilitas sexus* o ancora l'*imbecillitas sexus*, su cui il legislatore ha per secoli fondato il divieto per le donne di testimoniare o una disciplina speciale della loro imputabilità, ricordando come persino l'illuminismo, già nell'età moderna, riconduca la cancellazione del divieto più al principio del libero convincimento del giudice che non alla revisione delle antiche convinzioni.

Tornando alle logiche corporativistiche predominanti in campo politico: si pensi alle prime prassi applicative della legge elettorale vigente, la n. 165/2017, c.d. *Rosatellum-bis*.

La legge prefigura, per la composizione alternata delle liste bloccate che valgono per l'assegnazione dei seggi con il sistema proporzionale, il rapporto di 60 % a 40 % (in ciò riducendo le opportunità per il sesso di fatto sotto-rappresentato rispetto all'*Italicum*, dove l'omologo limite era fissato al 50 %). Tale arretramento è però compensato dal fatto che è stata abolita la possibilità della *preferenza unica*, viceversa consentita nell'*Italicum*, che vanificava la composizione alternata delle liste.

Il vero *punctum dolens* della disciplina è l'aggiramento delle tecniche di promozione del genere sottorappresentato cui essa si presta, al momento dell'attribuzione di un terzo dei seggi in virtù di collegi uninominali: è infatti invalsa la tendenza nelle ultime elezioni, a destinare in tali collegi le candidature femminili alle circoscrizioni più incerte e malsicure.

Ancora più accentuato, rispetto alle assemblee rappresentative nazionali, lo squilibrio registrato nei Consigli regionali, in cui la presenza femminile si attesta, marcando un arretramento notevole, intorno al 17%. Clamoroso il recente caso pugliese, laddove la violazione delle regole vigenti per la composizione delle liste (a garanzia dell'alternanza nelle candidature) ha suscitato la pronta quanto inaspettata reazione del Governo.

Giusi Sorrenti

Recensione a M. D'Amico, Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne, Raffaello Cortina, Milano, 2020

Si rende necessario – secondo l'esortazione di Rosanna Tosi¹⁷ – un investimento volto a modificare le prassi che accompagnano l'esercizio del potere politico.

In questo modo tra l'altro si può ovviare all'obiezione della *sameness*, che viene mossa nel dibattito statunitense al *discorso antidiscriminatorio* – pure, anche se non sempre a ragione, nella variante (sostenuta da Barbara Pezzini)¹⁸ che qualifica tale discorso nel senso dell'“antisubordinazione”, contraddistinta dall'obiettivo dell'affrancamento femminile da qualsiasi posizione di dipendenza.

Con l'obiezione della *sameness*, in sintesi, si rimprovera alla tendenza antidiscriminatoria di aspirare al potere nella sua attuale conformazione, senza *metterne in discussione i “costumi” e le imperscrutabili logiche*, azzerando di fatto il ruolo critico e attivo che dovrebbe per definizione essere associato ad ogni ingresso di nuovi soggetti sulla scena socio-politica. Proprio un simile *azzeramento* – che preserva il potere pubblico come un universo maschile più congeniale e più ricettivo rispetto a omologhi modelli di comportamento – *indebolisce* vistosamente il percorso di realizzazione dell'eguaglianza, in quanto ad esso sembra in gran parte potersi ricondurre la rilevata *riluttanza* delle donne ad intraprendere carriere politiche e persino la *resistenza* dell'elettorato femminile a sostenere candidature dello stesso genere.

Tali ostacoli possono essere superati introducendo congegni atti a garantire la trasparenza dei criteri per l'attribuzione dei più ambiti incarichi pubblici (quali l'istituto statunitense dell'*audit* parlamentare): è, in ultima analisi, la pubblicità delle candidature e dei metodi di selezione che consente – pur nel pieno rispetto del carattere squisitamente politico delle nomine – di sottoporre a critica (e ad eventuale sanzione) politica, le scelte e gli orientamenti dei partiti che si rivelassero non *gender-friendly*.

¹⁷ R. Tosi, *Le «quote» o dell'eguaglianza apparente*, in R. Bin – G. Brunelli - A. Pugiotto – P. Veronesi (a cura di), *La parità dei sessi nella rappresentanza politica*, Atti del Seminario di Ferrara, 16 novembre 2002, Torino, 2003, p. 105 ss.

¹⁸ B. Pezzini, *Tra uguaglianza e differenza: il ruolo della Corte costituzionale nella costruzione del genere*, in *Per i sessanta anni della Corte costituzionale*, Atti del Convegno svoltosi presso la Corte costituzionale, 19-20 maggio 2016, Milano, 2017, p. 35 ss.

Giusi Sorrenti

*Recensione a M. D'Amico, Una parità ambigua.
Costituzione e diritti delle donne, Raffaello Cortina, Milano, 2020*

La consapevolezza di essere di fronte ad una questione intricata e complessa, che coinvolge oltre ad aspetti giuridici, profili socio-economici e culturali, rende evidente la vanità degli sforzi messi in atto su un esclusivo piano giuridico-formale e la necessità di una sinergia d'azione su molteplici livelli, che può mostrarsi di successo, laddove è praticata: è di avvantaggio la notizia della multa di 90mila euro al Comune di Parigi per aver violato una legge del 2013 che prevede che nessun genere possa essere rappresentato in misura superiore al 60%. Una volta tanto, la violazione stava nel fatto che la sindaca Anne Hidalgo aveva privilegiato nelle ultime assunzioni all'interno del suo *entourage* per il 69% componenti femminili.

Giusi Sorrenti – Professore ordinario di Diritto costituzionale,
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Messina
(giuseppa.sorrenti@unime.it)